



COMUNE DI APICE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DOVUTA PER L'ANNO 2013

Il Responsabile del Settore Finanziario

INFORMA

- **Che il Decreto Legge n. 102/2013** ha disposto:

1. la **cancellazione della rata di acconto IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:**

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. la **cancellazione della rata di saldo relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

- Che l'art.1 del **Decreto Legge 133 del 30.11.2013** ha disposto che:

- **per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (se il beneficio viene debitamente dichiarato);

- **terreni agricoli** nonché quelli non coltivati di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- **i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5:

“L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014”

Per effetto di tale disposizione, pertanto, **entro il 16 GENNAIO 2014 (solo per la seconda rata dell'abitazione principale) va versato il 40% della differenza tra il dovuto calcolato con l'aliquota deliberata dal Comune di APICE pari al 6,0 per mille e quella risultante**

dall'applicazione dell'aliquota di base e della detrazione prevista dalla norma statale pari al 4 per mille.

Entro il 16 DICEMBRE 2013 deve essere effettuato il versamento del saldo dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2013 per tutte le altre categorie di immobili.

Dal corrente anno 2013 non è più dovuta la quota d'imposta a favore dello Stato per tutti gli immobili diversi da quelli classificati nella categoria catastale D.

Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'articolo 1, comma 380, lettera f, Legge n° 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 0.76 per cento, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata (1.06 % - 0.76% = 0,3 %).

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Per maggiori informazioni:

BASE IMPONIBILE

La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è costituita dalla rendita dell'immobile, desumibile dalle visure catastali, rivalutata del 5%, alla quale vanno applicati i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C2, C6 e C7, con esclusione della categoria catastale A10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A10 e D5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C1.

Per determinare il valore delle aree fabbricabili si applicano ancora le disposizioni dell'I.C.I..

Il valore delle aree edificabili, per l'anno 2013, è confermato secondo i valori seguenti:

Zona Urbanistica	Descrizione	Valore al mq.
B	Completamento	€ 30,00
C	Espansione residenziale urbanizzata	€ 30,00
C	Espansione residenziale non urbanizzata	€ 15,00
D	Artigianale, industriale e commerciale urbanizzata	€ 30,00
D	Artigianale, industriale e commerciale non urbanizzata	€ 15,00

ALIQUOTE

Le aliquote da utilizzare per il calcolo del versamento a saldo sono, per il Comune di Apice, le seguenti:

- aliquota di base **1,06 %**;
- aliquota ridotta **0,6 %** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;

AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze si applica la detrazione di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione rapportata alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare interessata.

L'aliquota e le agevolazioni previste per l'abitazione principale si applicano solo se il possessore e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'abitazione stessa.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento in acconto dovrà essere effettuato esclusivamente con modello F24 presso gli sportelli bancari o gli uffici postali utilizzando i seguenti codici:

codice Ente	codice tributo	descrizione
A328	3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune
A328	3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune
A328	3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune
A328	3930	immobili gruppo catastale D con aliquota 0,30% - quota Comune
A328	3925	immobili gruppo catastale D con aliquota 0,76% - quota Stato

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso l'Ufficio Tributi.

Eventuali variazioni circa il pagamento della differenza sulla seconda rata IMU abitazione principale saranno tempestivamente comunicate.

Apice, 03.12.2013

Il Responsabile Settore Finanziario

Il Segretario Generale
Avv. Alessandro Verdicchio